

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

Decreto n. 1 del 25 marzo 2020

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento del Lavoro Agile ("smart working").

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all'art. 1, comma 6, dispone: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

VISTA:

- la legge 124/2015, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni;

- la legge 81/2017, ed in particolare il capo II, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che con gli articoli da 18 a 23 ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATA:

- la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTA:

- la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all’art. 14 Della L. n. 124-2015 dal D.L n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

- la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all’accordo individuale di cui alla legge 81/2017;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” e, segnatamente, l’art. 87 con il quale si adottano misure straordinarie in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni valide fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica ovvero a data da definirsi con DPCM, confermando il lavoro agile, come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, limitando la presenza del personale negli uffici al solo fine di assicurare esclusivamente le attività che ritengono Indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche ragione della gestione dell’emergenza. In più, rispetto alle precedenti misure eccezionali già adottate, si stabilisce che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, le amministrazioni al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo della banca ore della rotazione di altri analoghi istituti. Una volta verificata la impossibilità di utilizzare tali possibilità le amministrazioni

possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, specificando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge per l'amministrazione;

CONSIDERATO CHE:

- il lavoro agile è, di norma, una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

RILEVATO CHE:

- nella eccezionale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficacemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, per espressa disposizione della fonte normativa è possibile derogare ad alcuni passaggi formali e intraprendere in via d'urgenza l'attivazione del lavoro agile per i dipendenti dell'Ente per i quali l'Amministrazione ritiene ciò sia possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall'applicazione dell'istituto *de quo* unicamente le attività collegate all'emergenza e quelle che le amministrazioni individuino come indifferibili e da rendere in presenza;

VISTA:

- l'ordinanza n. 19 del 20.03.2020, con la quale il Presidente della Regione Campania ha richiamato le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilate e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle prescrizioni di cui alla Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n. 2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020;

CONSIDERATO CHE:

- le prestazioni lavorative del personale attualmente in forza all'Ente - nella straordinarietà dell'attuale emergenza sanitaria ed al fine di assicurarne la tutela della salute - possono essere rese anche senza garantire la presenza fisica presso gli uffici dell'Ente, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento della predetta attività lavorativa;

DATO ATTO CHE:

- nel rispetto delle norme istitutive del lavoro agile o smart working, dall'adozione del presente atto non debbono scaturire nuovi o maggiori oneri per la P.A.;

RITENUTO:

- pertanto, quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria COVID-19, stante la conclamata situazione di emergenza in atto, di autorizzare il personale dell'Ente a svolgere la prestazione lavorativa in "lavoro agile" o "smart working", di cui alla Legge 124/2015 e alla Legge 81/2017;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1. di autorizzare - quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria COVID-19, stante la conclamata situazione di emergenza in atto - il personale dell'Ente a svolgere la prestazione lavorativa in "lavoro agile" o "smart working", di cui alla Legge 124/2015 e alla Legge 81/2017, in via emergenziale e **fino al giorno 3 aprile 2020**, fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e dal sopravvenire di nuovi provvedimenti legislativi in materia;

2. di comunicare copia del presente Decreto ai dipendenti interessati;
3. di disporre la pubblicazione del presente Decreto all'Albo pretorio nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

avn. Bruno Di Natta